

Azione di classe (Class action)

L'Azione di classe, o Class-Action (art. 140 bis del Codice del Consumo), è un'azione a "tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli utenti", esercitabile per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, derivanti da danni o inadempienze contrattuali, legati al consumo.

La Class-action, consente ai consumatori o utenti che hanno subito danni derivanti da prodotti difettosi-pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo.

Dal 1° gennaio 2010, tutti coloro che si trovino nella stessa situazione di chi ha promosso la causa, nelle ipotesi suddette, possono aderire all'azione di classe, facendo valere i propri diritti, anche attraverso il promotore e senza bisogno di ricorrere autonomamente ad un avvocato. Il procedimento sarà snello e consentirà di avere una sentenza immediatamente esecutiva.

Infatti, l'articolo 140 bis, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) prevede che:

"[...] Con la stessa ordinanza il tribunale:

fissa un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla data di scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul sito del Ministero. "

La class action in pillole: vademecum operativo

- **In che cosa consiste:** l'azione di classe consiste in un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali - titolari di diritti individuali omogenei - agiscono in proprio oppure dando mandato ad un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori o ad un comitato al quale partecipano. Gli altri consumatori interessati, titolari di una pretesa omogenea, possono aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di esercitare o aderire ad una class action.
- **Da chi:** dai consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una situazione omogenea di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.
- **Per cosa:** l'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti/consumatori.
- **Come:** mediante ricorso al tribunale ordinario che abbia sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, uno o più soggetti consumatori/utenti propongono l'azione assistiti da un avvocato, eventualmente dando mandato a un'associazione di tutela dei consumatori o attraverso un comitato appositamente costituito. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.
- **Benefici:** se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Nell'azione esercitata collettivamente, invece, l'unificazione dei procedimenti consente di abbattere le spese (sia quelle sostenute dai consumatori, sia quelle sostenute dall'amministrazione della giustizia); inoltre consente il formarsi di una interpretazione uniforme delle varie fattispecie. E anche il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.

CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ETS

Codice fiscale: 80024990162 – Partita Iva: 01523020160

1

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo

Anno	Azioni
2017	Nessuna
2018	Nessuna
2019	Nessuna
2020	Nessuna
2021	Nessuna
2022	Nessuna
2023	Nessuna
2024	Nessuna
2025	Nessuna

Il Presidente
Mazza Giuseppe

